



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Massimo PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>178</b>	<b>25/05/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

Oggetto:

***Reg. (CE) n.1013/06 art. 13 Notifica Generale IT005789 validità allo 03.05.2027 Autorizzazione Prima Quota di Spedizione Transfrontaliera Rifiuti in Lettonia EER 19 12 12 – 500,00/3.000,00 tn - Mov. 1-18/111 – R12B-R13/R1 Notificatore: MGM s.r.l. Produttore: NAPPI SUD s.r.l. Destinatario/Impianto di Recupero Intermedio R12B-R13 SIA “Vides Resursu Centrs” Impianto di Recupero Finale R1: SIA “SCHWENK LATVIJA”.***

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

1. Il Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) 1013/2006, secondo cui ai sensi dell'art. 85 comma 2 *"Tutte le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026"* e del comma 3 *"Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l'autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all'articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni"*;
2. il Regolamento (CE) n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri;
3. che detto Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi;
4. che detto Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/06;
5. il Reg. UE 660/2014 "Piano Nazionale delle ispezioni", che ha rafforzato i sistemi di controllo dei paesi dell'UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (Ce) 1013/2006;
6. il D.M. 22 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto al punto precedente, che ha provveduto ad adottare il "Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b);
7. il "Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta", cd. S.I.S.P.E.D., ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006, che raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo;
8. l'art. 196 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento (CE) n.1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, sono di competenza delle Regioni;
9. l'art. 194 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento..."*. Pertanto, il successivo comma 5 prevede che *"sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370."*;
10. che la Delibera n. 852 del 12/3/1999 della Regione Campania ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento (CEE) n. 259/93, oggi Regolamento (CE) 1013/06 e s.m.i. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98;

11. che la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;
12. che la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016;
13. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 ed allegato;

#### **PRESO ATTO:**

- che l'**Autorità Competente di Destinazione in LETTONIA –State Environmental Service of the Republic of Latvia Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, Latvia** – ha espresso la propria autorizzazione alla notifica in argomento, con decisione nr. 13.9/AP/4239/2026 dello 05.05.2026 fissando l'intervallo di validità della stessa nel periodo ricompreso dallo **05.05.2026 allo 03.05.2027** precisando le specifiche condizioni da rispettare; (**Cfr. Autorizzazione E-mail dello 05.05.2026 - Traduzione asseverata trasmessa dalla "MGM s.r.l." al PG/468712/2026 del 21.05.2026**);
- che l'**Autorità Competente di Transito in GERMANIA** in data 23.04.2026 ha fornito assenso alla notifica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 Reg. (CE) 1013/06, nel periodo di validità indicato alla casella 20 del Documento di Notifica, ricompreso dallo 04.05.2026 allo 03.05.2026, presupponendo una serie di prescrizioni ivi indicate, tra le quali la possibilità di effettuare le spedizioni solo previa autorizzazione di tutte le Autorità Competenti coinvolte in notifica;
- che l'**Autorità Competente di Transito in Belgio** in data 07.05.2026 comunicava di non fornire alcun consenso scritto per le notifiche relative a spedizioni marittime o di transito mediante un porto belga e, pertanto, considerare il proprio consenso tacito richiamando le disposizioni di cui al Reg. (CE) 1013/2006 ed al Reg. (UE) 1157/2024 (Trasmissione del Notificatore PG/468712/2026 del 21.05.2026);
- che le **Autorità Competenti di Transito**, quali **Spagna, Paesi Bassi e Stretto di Gibilterra**, non sollevavano alcuna obiezione nel termine previsto di 30 giorni decorrenti dalla data di conferma di ricevimento della notifica fissata al 20.04.2026, maturandosi così **tacito assenso** alla notifica, come previsto dall'art. 9 comma 1 ultimo cpv e 5;
- il **Decreto Dirigenziale n. 177 del 25.05.2026** rilasciato dalla scrivente Autorità Competente di Spedizione alla società MGM s.r.l., in qualità di Notificatore, in conformità al documento di Notifica n. **IT005789**, autorizza il trasferimento transfrontaliero di **3.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi, in **111 movimentazioni**, classificati al **EER 19 12 12** dall'impianto di produzione della "**NAPPI SUD**" s.r.l. - sito in via delle Industrie, snc 84091 Battipaglia (SA) - preliminarmente all'impianto di recupero intermedio "**SIA Vides Resursu Centrs**" - sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini - e, successivamente, all'impianto di recupero finale "**SIA SCHWENK Latvija**" - sito in Lielirbes Iela 17 A – 28, Riga LV 1046 – **dalla data di emanazione del presente provvedimento ed entro e non oltre lo 03.05.2027**;

#### **CONSIDERATA:**

1. l'**istanza**, acquisita al **PG/468712/2026** del **21.05.2026**, inoltrata dal Legale Rappresentante, della società **MGM s.r.l.** concernente il rilascio di **n. 18 documenti di Movimento 1B numerati dallo 001/111 allo 018/111**, per la **Spedizione Transfrontaliera di 500,00/3.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi, classificati con codice **EER 19 12 12**, dall'impianto di produzione della "**NAPPI SUD**" s.r.l. - sito in via delle Industrie, snc 84091 Battipaglia (SA) - preliminarmente all'impianto di recupero intermedio "**SIA Vides Resursu Centrs**" - sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini - e, successivamente, all'impianto di recupero finale "**SIA SCHWENK Latvija**" - sito in Lielirbes Iela 17 A – 28, Riga LV 1046 – con cui ha trasmesso i seguenti documenti:

- ✓ **Ricevuta Telematica di Pagamento PagoPA dello 21.05.2026** – ID Univoco Versamento: **01000000157413964** – istituto attestante Intesa San Paolo - di **€ 335,66**, quali oneri amministrativi per **n. 13 documenti di movimento**; (n. 5 documenti di movimento onere già sostenuto in sede di istanza per un importo pari a € 129,11)
- ✓ **Rapporto di Prova n. 260304062.01 del 13.03.2026** – data di campionamento 04.03.2026 - di cui al codice EER 19 12 12, oggetto della quota di spedizione in istanza, con espresso giudizio di classificazione in tema di NON pericolosità del rifiuto e possibile avviamento presso idoneo impianto di trattamento regolarmente autorizzato ad accettare tale tipologia di rifiuto;
- ✓ Dichiarazione del Produttore che il **Rapporto Di Prova N° 260304062.01 dello 04.03.2026** è rappresentativo della prima quota oggetto di spedizione transfrontaliera;
- ✓ **Polizza Fideiussoria n. 11290/00027357** emessa in data **18.05.2026** e **trasmessa** in formato digitale, debitamente firmata ed autenticata, relativa alla spedizione di cui alla **Notifica IT005789**, con origine nell'impianto di produzione della *"Nappi Sud S.r.l. Viale delle Industrie -84091-Battipaglia (SA) all'impianto di recupero intermedio: operazioni di recupero R12 SIA "Vides resursu centrs" Via Kaudzišu 57, Rumbula, regione di Stopini e successivamente all'Impianto di recupero finale: operazioni di recupero R1 "SIA "SCHWENK LATVIJA" - Rupnicas Iela 10, Broceni, Saldus Novads, LV-3851"* – in relazione alla **Prima Quota** di spedizione di complessive **500,00/3.000,00 ton** di rifiuti; detta polizza è stata predisposta secondo gli allegati al DM 370/98 e calcolato il massimale secondo la formula prevista dall'allegato 3 del medesimo Decreto Ministeriale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione dei rifiuti a farsi, dalla **Compagnia Assicuratrice "LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE"** – con sede in Milano, via Fabio Filzi, 29 - C.F./P.IVA. n. 07776640968 – per un importo garantito complessivo di **€ 547.444,32** (cinquecentoquarantasettemilaquattrocento quarantaquattro/32), a garanzia della **Prima Quota** di spedizione di rifiuti, per un totale di **18 movimentazioni, nel periodo di tempo presuntivamente necessario all'ottenimento della liberazione della garanzia dal 18.05.2026 al 18.11.2026 e, comunque, fino al ricevimento alla scrivente Autorità Competente di Spedizione dei certificati di avvenuto corretto recupero, ai sensi dell'art. 2 All. 1 DM 370/1998 e art. 6 c. 8 Reg. (CE) 1013/2006;**

## D E C R E T A

**DI AUTORIZZARE** la società **MGM s.r.l.**, in qualità di Notificatore, in conformità al documento di **Notifica n. IT005789, alla spedizione della PRIMA QUOTA di 500,00/3.000,00 tn di rifiuti classificati al codice EER 19 12 12 mediante 18 movimentazioni, di cui ai documenti di movimento numerati dal n. 001/111 al n. 018/111** dall'impianto di produzione della **"NAPPI SUD" s.r.l.** - sito in via delle Industrie, snc 84091 Battipaglia (SA) - preliminarmente all'impianto di recupero intermedio **"SIA Vides Resursu Centrs"** - sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini - e, successivamente, all'impianto di recupero finale **"SIA SCHWENK Latvija"** - sito in Lielirbes Iela 17 A – 28, Riga LV 1046 – **da svolgersi non oltre il termine ultimo di validità dell'autorizzazione alla notifica fissato in data 03.05.2027 o, se ricadente in data a questa precedente, alla data di svincolo della garanzia finanziaria prestata a copertura della singola parte di notifica generale di riferimento;**

**DI RITENERE** congrua la predetta **polizza fideiussoria**, emessa nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Via Cristoforo Colombo n.44 – ROMA, C.F. 97047140583, a garanzia degli eventuali obblighi derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93 delle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima, dovuti

in conseguenza di un non corretto espletamento di **18** movimentazioni, per un totale di **500,00** tonnellate, quale **Prima Quota** che, comprende le responsabilità di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento.

**DI RILASCIARE alla MGM s.r.l., n. 18 copie conformi del modello di movimento 1B, numerate dal n. 001/111 al n. 018/111.**

#### **DI PRECISARE:**

- che lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle **500,00** tonnellate autorizzate dal presente provvedimento, quali singole parti della notifica generale di cui alla garanzia finanziaria costituita;
- che le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla **MGM s.r.l.** del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n.1013/06, da quelle previste dal D.lgs. 152/06;
- che, **la MGM s.r.l. è obbligata ad osservare, oltre alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Destinazione in Lettonia** – di cui al provvedimento autorizzativo in premessa – ed alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento dalla scrivente Autorità Competente di Spedizione e dalle Autorità Competenti di Transito in Austria, anche alle **seguenti ulteriori prescrizioni**:
  - di implementare il “Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta”, cd. S.I.S.P.E.D ed immettere tutti i dati richiesti inerenti la spedizione di che trattasi, attività finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ad uso delle Autorità Competenti coinvolte e per permettere la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di Controllo; ai notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni prima per ogni spedizione, la modulistica richiesta datata e firmata per l'impianto di destinazione: MOD.1B di movimento art.16 lett. b) Reg. (CE) 1013/06;
  - di comunicare almeno tre giorni prima di ogni spedizione la data di spedizione, alla scrivente Autorità Competente di Spedizione, all'Autorità Competente di Destinazione, all'Autorità Competente di Transito, alla Provincia di Salerno, competente ex art. 197 D.lgs.152/2006 per i controlli di competenza;
  - il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia della presente Autorizzazione, dal Decreto Dirigenziale autorizzativo della singola spedizione, del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Destinazione in **Lettonia**, nonché dalla copia del documento di notifica;
  - i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio e, tenuto conto di eventuali percorsi alternativi debitamente previsti stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito ed i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
  - il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma ed effettuati solo con veicoli per i quali sia stata stipulata una sufficiente assicurazione di responsabilità civile;
  - la **MGM s.r.l.**, in qualità di Notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) 1013/06 lett. b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, alla Autorità di Destinazione ed alle eventuali Autorità di Transito, per le attività di controllo ex art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la copia firmata del documento di movimento con l'inserimento della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento di cui all'art.16 Reg. (CE) 1013/06;
  - variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente alle Autorità Competenti interessate alla spedizione;
  - infine, di trasmettere a copertura delle singole parti della notifica generale copia originale delle polizze fideiussorie eventualmente anticipate in formato digitale, ai sensi delle Linee guida redatte dalla Commissione Europea menzionate in premessa.

**La presente autorizzazione è rilasciata alla MGM s.r.l., quale Notificatore, in relazione alla PRIMA QUOTA di spedizioni inerente la Notifica IT005789; la stessa non è cedibile né trasmissibile ed ha validità dalla data di emanazione del presente provvedimento allo 03.05.2027, o, se ricadente in data a questa precedente, alla data di svincolo della garanzia finanziaria prestata a copertura della singola parte di notifica generale di riferimento;**

L'INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. ed allegati, nonché le eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier documentale che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, si provvederà a ritirare l'autorizzazione concessa, oltre ai casi di cui all'art. 9 comma 8 e art. 10 comma 3, al verificarsi di gravi impedimenti che non rendano possibile la prosecuzione della spedizione e qualora il Notificatore non comunichi con immediatezza eventuali limitazioni alla spedizione, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi, giudiziari o simili nazionali ed internazionali.

**DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento:**

- all'Autorità di Destinazione in LETTONIA;
- all'Autorità di Transito in SPAGNA – PAESI BASSI – GERMANIA – BELGIO – STRETTO DI GIBILTERRA;
- al NOTIFICATORE;
- al PRODUTTORE;
- alla DIREZIONE GENERALE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE – 216 00 00;
- all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Salerno e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, che, ciascuno per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;
- alla CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI che, per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;
- al COMANDO PROVINCIALE DEI NOE (Nucleo Operativo Ecologico) della Stazione dei CC di Salerno;
- alla CASA DI VETRO per la pubblicazione integrale.

Massimo PACE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*